

Art. 1

Principi e finalità

Il presente regolamento, approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA4 Bassa Valle Camonica, disciplina le modalità tecniche e operative per la caccia di selezione alle specie Cervo, Capriolo, Camoscio e Cinghiale sul territorio del CA4. Esso è allineato alla vigente normativa in materia di caccia di selezione agli ungulati poligastrici e al cinghiale. L'obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione affinché, attraverso un attento monitoraggio e un corretto prelievo delle popolazioni, si possano raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e gestione delle specie di ungulati selvatici. Ulteriore intento è quello di poter raggiungere popolamenti di ungulati selvatici tali da poter assegnare almeno un capo da prelevare ad ogni cacciatore. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione attraverso un'organizzazione capillare sul territorio, coordinata dalla Commissione Ungulati, di cui essi sono parte attiva e necessaria, composta da 8 nominati dalle sezioni comunali che praticano la caccia di selezione, e 5 rappresentanti facenti parte del CdG.

Art 2

Accesso al prelievo

Il cacciatore può partecipare alla caccia di selezione agli ungulati se:

2.1 I nuovi cacciatori che intendono iscriversi dalla stagione venatoria 2025/2026 dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni definite a livello regionale entro il 31 marzo. Per i cacciatori già iscritti nella stagione venatoria 2024/2025 devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dal C.d.G;

2.2 I nuovi cacciatori intenzionati ad esercitare la caccia di selezione devono presentare la domanda di ammissione al comprensorio alpino CA4 entro il 31 marzo, previa visione ed accettazione del presente regolamento. Le domande di nuova ammissione alla caccia di selezione che verranno presentate dopo il 31 marzo non verranno prese in considerazione.

2.3 Il cacciatore che praticherà la caccia di selezione agli ungulati, dovrà partecipare all'attività di censimento obbligatoria per la stagione in corso nella misura minima di 4 uscite. È inteso che la partecipazione all'attività di censimento è subordinata al possesso dei requisiti di abilitazione al censimento ed al prelievo delle singole specie.

2.4 I nuovi iscritti dalla stagione 2025/2026, potranno praticare solamente la caccia di selezione al cinghiale. Le nuove domande di ammissione alla caccia di selezione verranno prese in considerazione solo una volta raggiunto il rapporto di nr.1 cacciatore a nr.1.25 capi (il numero di partenza viene preso in considerazione per i cacciatori che hanno praticato la caccia di selezione agli ungulati nella stagione venatoria 2024/2025.

Queste, andranno a confluire in una lista di attesa che in base al protocollo e alla data di presentazione della domanda, daranno priorità all'accoglimento della domanda appena sarà possibile accogliere nuovi cacciatori.

Il cacciatore che ha praticato la caccia di selezione e non si iscriverà al CAC con opzione caccia di selezione per la stagione venatoria successiva, perderà lo status acquisito e rientrerà nella graduatoria di attesa. La perdita dello status di socio iscritto alla caccia di selezione agli ungulati avviene anche qualora venga richiesto il rimborso della quota d'iscrizione.

Il cacciatore resterà in graduatoria con il proprio punteggio se il mancato pagamento verrà motivato in modo adeguato (certificato di malattia).

2.5 I cacciatori già iscritti alla caccia di selezione agli ungulati fino alla stagione venatoria 2024/2025 mantengono lo status previsto dal precedente regolamento art. 2

2.6 Il cacciatore che ha optato per la nuova forma di Caccia : capanno + selezione +braccata al cinghiale legge regionale 26/93 art. 35 Bis, dovrà attenersi agli art. 5 par. 5.13 e art. 6 par. 6.3 - 6.4 – 6.5 - 6.6 – 6.7 del presente regolamento

Art 3

Divisione del territorio

Il territorio del Comprensorio, ai fini della caccia di selezione, viene suddiviso in 4 settori individuati come di seguito indicato:

SETTORE 1 Comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo Boario Terme (sinistra orografica)

SETTORE 2 Comuni di Esine, Berzo Inferiore, Bienno

SETTORE 3 Comuni di Malegno, Ossimo, Lozio, Borno (a nord della strada provinciale 5)

SETTORE 4 Comuni di Borno, Malegno, Ossimo (a sud della strada provinciale 5), Angolo Terme, Piancogno, Darfo Boario Terme (destra orografica).

Art 4

Periodi di caccia

La caccia agli ungulati poligastrici è consentita 2 giorni alla settimana a scelta (tra lunedì, giovedì e sabato). I periodi e le giornate per la caccia di selezione al cinghiale seguono le disposizioni regionali.

Art 5

Assegnazione dei capi

5.1 I cacciatori aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, possono accedere al prelievo dei capi di ungulati poligastrici in base al punteggio conseguito secondo quanto definito nel presente regolamento.

5.2 Il cacciatore può prelevare il capo per cui possiede i punti necessari.

5.3 Ogni cacciatore deve comunicare la propria preferenza tra capriolo, cervo o camoscio entro il 1° agosto di ogni anno su apposito modulo messo a disposizione per tempo dal C.d.G.

5.3.1 Il cacciatore se non intende procedere al prelievo (rifiuto) lo deve comunicare entro sette giorni dall'assegnazione, in tal caso non incorre in sanzione ma non potrà essere inserito in altra tipologia ad esclusione del cinghiale.

5.4 Per l'accesso alla caccia di selezione al camoscio è richiesta la partecipazione ad almeno n°1 censimento.

5.5 Il cacciatore che effettua il prelievo del Cervo "fusone M1" entro la chiusura di settembre, avrà il diritto di prelevare un ulteriore capo di "classe zero, femmina F1-F2, fusone M1" a partire dal primo giorno utile nel periodo di apertura generale ottobre-dicembre (s'intende che la possibilità è subordinata alla disponibilità di tali classi nel piano di prelievo).

5.6 Chi abbatte il capo entro il 15 di novembre avrà un'assegnazione di merito di +4 punti.

5.7 La suddivisione per sessi e classi d'età sarà fatta a seguito dell'approvazione dei decreti regionali.

5.8 Qualora per una determinata specie nessuno possieda i punti necessari, si potrà definire di procedere al prelievo consentendo di acquisire un punteggio negativo.

5.9 Qualora, entro i 15 giorni precedenti la data di chiusura del piano di prelievo, non venga raggiunto il completamento dello stesso, verranno decurtati 6 punti a quanti non hanno effettuato alcun prelievo.

Successivamente, tutti i cacciatori (fatto salvo coloro i quali hanno già prelevato n°2 capi) che hanno scelto la specie oggetto di riassegnazione otterranno nuovamente la possibilità di effettuare il prelievo con decurtazione del punteggio secondo la tabella riportata in seguito.

5.10 Nel caso vengano a verificarsi situazioni particolari nell'andamento dei prelievi, ove vi sia la necessità di chiudere il piano di prelievo garantendo il rispetto delle quantità autorizzate per classe, per sesso e per specie, il CdG, sentito il parere della Polizia Provinciale e della Commissione Ungulati, potrà definire modalità operative estemporanee e straordinarie per la gestione della caccia.

5.11 Nel caso in cui il cacciatore per giustificati motivi, nel corso di una sola stagione venatoria, non abbia potuto praticare nessuna giornata di caccia (verificabile dalle comunicazioni di uscita) avrà diritto al mantenimento del punteggio conseguito.

5.12 Il mantenimento del punteggio conseguito è inoltre garantito a quanti rinunceranno alla possibilità di prelevare capi di ungulati poligastrici comunicandolo per iscritto al CAC entro il 1° agosto. Si specifica che tale facoltà non è usufruibile per più di una stagione venatoria consecutiva.

5.13 Per la caccia di selezione al cinghiale non è prevista alcuna assegnazione o decurtazione di punteggio. Per i primi 2 capi prelevati non sarà necessario versare alcun

contributo aggiuntivo ulteriore rispetto alla quota di partecipazione per la caccia agli ungulati. Sarà cura del CdG definire la quota da versare per i successivi capi.

Art. 6

Registrazione delle uscite

6.1 Il cacciatore di selezione (poligastri+cinghiale,solo cinghiale) è sempre tenuto a segnalare via SMS o Whatsapp alla Polizia Provinciale e al numero della segreteria del Comprensorio data e località, in cui intende effettuare il prelievo , se si intende effettuare il cambio di località si deve procedere con nuovo invio dati tramite SMS o Whatsapp alla polizia provinciale e alla segreteria del comprensorio. **E'OBBLIGATORIO PER LA SOLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN FASE DI COMUNICAZIONE INVIARE ANCHE I DATI GEOREFERENZIATI PUNTI G.P.S.**

6.2 I cacciatori autorizzati al prelievo dei poligastri nei casi previsti dalla norma, sono sempre tenuti a segnalare il nominativo dell'accompagnatore il quale deve essere iscritto nell'apposito albo.

6.3 La comunicazione di caccia ai poligastri o al cinghiale va mandata alla polizia provinciale e contestualmente anche al comprensorio la sera prima per l'uscita mattutina o giornaliera, mentre per l'uscita serale o il totale cambio di zona nel pomeriggio è necessario inviare una ulteriore comunicazione

6.4 il cacciatore che ha optato per l'accesso al prelievo vedi art. 2 par.2.6 (capanno + selezione cinghiale ecc.) dovrà **TASSATIVAMENTE** comunicare il giorno prima alla polizia provinciale e al comprensorio attraverso messaggio l'uscita in caccia di selezione. La comunicazione dovrà specificare tassativamente la località e coordinate gps,

LA COMUNICAZIONE RISULTA VINCOLANTE PER TUTTA LA GIORNATA DI CACCIA QUESTO PRECLUDE QUALSIASI ALTRA FORMA DI CACCIA NELLA GIORNATA. NON SI PUO' ANDARE AL CAPANNO ANCHE IN QUALITA' DI OSPITI

Il cacciatore dovrà attenersi a tutte le normative e modalità vigenti in materia di caccia in selezione

6.5 il cacciatore che ha aderito alla forma di caccia evidenziato al punto precedente in caso di variazione del luogo (località) di caccia per il pomeriggio dovrà **TASSATIVAMENTE** comunicare nei **MODI E MODALITA' GIA ESPRESSAMENTE ESPOSTE AL PUNTO 6.4 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00**

Art 7

Modalità di caccia

La caccia di selezione agli ungulati poligastrici è consentita nelle diverse modalità previste (alla cerca, da postazione fissa). Durante la caccia di selezione ai poligastrici è consentito esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo negli orari e modi consentiti per la caccia ai poligastrici.

ART: 8

Controllo del prelievo ungulati poligastrici

- 8.1 Gli ungulati abbattuti poligastrici e cinghiale devono essere immediatamente contrassegnati con l'apposita fascetta inamovibile, registrati sul tesserino venatorio e tassativamente georeferenziati.
- 8.2 Dell'abbattimento devono essere informati la Polizia provinciale e, attraverso apposito gruppo Whatsapp, il Comprensorio e gli altri cacciatori al fine del tempestivo aggiornamento del piano.
- 8.3 È necessario, inoltre, conferire il capo presso la casa di caccia del CA4 secondo le disposizioni emanate dal CdG.
- 8.4 Chiunque utilizzi la casa di caccia ne è responsabile ed è tenuto a lasciarla pulita e a segnalare l'insorgere di eventuali problematiche o la mancanza di materiale. Sarà cura del CdG mettere a disposizione le schede per la segnalazione del prelievo e per la consegna dei campioni in ATS oltre alle provette e al materiale per la pulizia dei locali. Il personale preposto provvederà al rilievo delle misure biometriche.
- 8.5 Le fascette non utilizzate per gli ungulati poligastrici devono essere riconsegnate entro la fine del mese di febbraio, Il cacciatore che non effettuerà la riconsegna entro la data prefissata sarà sanzionato secondo le disposizioni all' art 10 sanzioni disciplinari par.10.2
- 8.6 Per quanto inerente la riconsegna delle fascette per il cinghiale, verranno comunicate le specifiche disposizioni.
- 8.7 Ungulati poligastrici: In caso di prelievo è Tollerato il prelievo difforme rispetto al sesso e classe d'età del capo prelevato si rimanda alla tabella delle tolleranze riportata nel regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati riportata alla relativa tabella all' art.8 -
- 8.8 NORMA transitoria CINGHIALE nel perdurare della situazione epidemiologica P.S.A (peste suina africana) valgono in materia le disposizioni del Commissario e REGIONE LOMBARDIA, come previsto dal priu regione Lombardia nel bollettino ufficiale serie ordinaria nr.45 del 7/11/2024. Riferiti ai prelievi e relative classi,

DISPOSIZIONI PER LA SELEZIONE DEL CINGHIALE E, PER TUTTE LE FORME DI CACCIA IN SELEZIONE UNGULATI IN GENERALE

8.9 ANCHE IN ASSENZA DEI PIANI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE , il cacciatore dovrà contrassegnare con l'apposita fascetta inamovibile e registrare il capo sul tesserino venatorio dell'avvenuto prelievo (vedi art. 8.1).

8.10 Dopo l'avvenuto prelievo del capo poligastirco e cinghiale, DEVONO, essere informati immediatamente o nel più breve tempo la Polizia provinciale e il Comprensorio attraverso il gruppo Whatsapp. Il capo prelevato deve essere conferito presso la casa di caccia del Ca4 secondo le normative emanate dal C.d.G

8.11 La casa di caccia è a disposizione dei soli cacciatori di selezione del comprensorio Ca 4 per il deposito e sosta dei soli capi abbattuti e registrati, qualsiasi uso NON CONFORME O NON AUTORIZZATO sarà sanzionato in modo unilaterale dal C.d.G che disporrà la sanzione che riterrà opportuna anche se non espressamente elencata nel presente regolamento e ,data comunicazione agli organi competenti in materia e al cacciatore sanzionato

8.12 Chiunque utilizzi la casa di caccia è responsabile del bene comune ed è obbligato ad averne cura in fase di utilizzo, mantenendo un'accurata pulizia dopo ogni utilizzo, questi è tenuto a segnalare qualsiasi mancanza (pulizia, contenitori materiali organici pieni, schede registrazione abbattimento, materiale di consumo vario ecc.ecc.) al/ai responsabile/i gestione della casa di caccia

Sarà cura del C.d.G comunicare il nome/i del/i responsabili ed eventuali recapiti di rintracciabilità, nel caso non fosse possibile la comunicazione, il cacciatore dovrà darne comunicazione alla segreteria del comprensorio

8.13 in caso di segnalazione di uso non conforme della casa di caccia in materia di pulizia dopo ogni utilizzo, il comitato, dispone i provvedimenti disciplinari che saranno ritenuti opportuni ed unilaterali anche se non riportati nel presente regolamento riferiti all'ultimo accesso alla casa di caccia utilizzando la chiave magnetica di apertura

8.14 Dopo il conferimento del capo abbattuto presso la casa di caccia, il cacciatore ha diritto di deposito della carcassa per un massimo di giorni 5.

8.15 IL COMPRENSORIO NEL CASO DI ABBATTIMENTO DEL CINGHIALE CON CONFERIMENTO PRESSO LA CASA DI CACCIA SENZA AVER RICEVUTO COMUNICAZIONE DELL'USCTA IN SELEZIONE, RITERRA' IL PRELIEVO NON CONFORME, NE DARA' COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA PER LA GESTIONE DELLA CARCASSA,CONTESTUALMENTE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE il C.d.G PRENDERA' PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI UNILATERALI A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO CHE RITERRA' OPPORTUNO APPLICARE NEI CONFRONTI DEL CACCIATORE NON IMPUGNABILE DAL CACCIATORE

8.16 il cacciatore di selezione poligastri / cinghiale ha diritto a nr. 1 chiave elettronica della casa di caccia a titolo in comodato di uso , in caso di malfunzionamenti con esclusione del danneggiamento la chiave sarà sostituita a titolo gratuito

8.17 La chiave ricevuta è personale non può essere data a terzi , si può derogare alla norma solamente in casi eccezionali verso cacciatori iscritti alla selezione che in situazione di necessità (non funzionamento , smarrimento ,ecc.) debbano depositare o ritirare la carcassa. Il cacciatore che presta la chiave si assume tutte le responsabilità vedi:

Paragr. 8.11- 8.12- 8.13 - 8.14 - 8.15 - 8.18 - 8.19

8.18 il cacciatore che smarrisce o danneggia la chiave per riceverne una nuova provvedere in proprio al riacquisto della chiave.

8.19 la chiave della casa di caccia è sempre del Comprensorio , il cacciatore entro 30 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'attività venatoria ,cambio di forma di caccia, mancata iscrizione alla forma di caccia nella S.V. corrente a qualsiasi titolo (malattia , infortunio ecc.) è sempre tenuto alla restituzione della chiave, la mancata restituzione comporterà provvedimenti presi dal cdg in modo unilaterale e non sindacabile.

TABELLA DELLE TOLLERANZE AMMESSE ALL'ART

8

CLASSI DI ETA' PERMESSE NEL PIANO DI ABBATTIMENTO	SPECIE	ERRORI TOLLERATI
Maschio di un anno	Camoscio	Femmina di un anno e maschio di due anni con corna inferiori a cm.18
Femmina di un anno	Camoscio	Maschio di un anno e femmina di due anni con corna inferiori a cm.15
Maschio di 2/3 anni	Camoscio	Maschio di 4 anni con corna inferiori a cm.22
Femmina di 2/3 anni	Camoscio	Femmina di 4 anni con corna inferiori a cm.18
Maschio di 4 anni	Camoscio	Maschio di 3 anni
Femmina di 4 anni	Camoscio	Femmina di 3 anni
Femmina di 1 anno	Cervo e Capriolo	Femmina di 2 anni o di evidente sottopeso
Femmina di 2 anni	Cervo e Capriolo	Femmina di 1 anno
Maschio di 2 anni	Cervo	Maschio di 1 anno solo se con palco ramificato
Maschio di 1 anno	Cervo e Capriolo	Maschio di 2 anni solo se fusone

8.20 Sono considerati capi sanitari, e quindi non conteggiati nel piano di prelievo, i capi di qualsiasi età o sesso che presentino evidenti e verificabili anomalie sanitarie e nutrizionali. Le operazioni di verifica sono effettuate dalla Polizia provinciale anche su segnalazione dell'incaricato ai rilievi biometrici.

8.21 Il prelievo del capo sanitario dà diritto alla possibilità di prelevare un ulteriore capo.

Art 9

Recupero capi feriti

Prima della stagione di caccia sarà fornito ad ogni cacciatore di selezione un elenco di recuperatori autorizzati e disponibili per il territorio. Il cacciatore che ferisce un capo e si rende conto dell'impossibilità del recupero, deve immediatamente avvisare la Polizia provinciale e il recuperatore. Il recupero del capo ferito è consentito secondo la vigente normativa e regolamentazione regionale.

Art. 10

Sanzioni disciplinari

10.1 Il cacciatore che non rispetti le disposizioni normative e del presente regolamento sarà sanzionato in base ai seguenti punti:

10.2 Al cacciatore che non riconsegnerà la fascetta non utilizzata entro il 28 febbraio dell'anno successivo verranno decurtati n°10 punti.

10.3 Il cacciatore di selezione ai poligastri e al cinghiale che non comunica come stabilito dal presente regolamento, l'uscita al CdG e agli organi di vigilanza nei modi e tempi stabiliti, sarà sanzionato con la sospensione temporanea dal prelievo venatorio di n. 3 settimane di calendario . Con decorrenza immediata in caso di stagione venatoria in corso per i poligastri, mentre per il cinghiale in qualsiasi momento dall'infrazione durante l'anno. IN CASO DI RECIDIVA IL C.d.G stabilirà tempi e modalità più restrittive a suo insindacabile giudizio, la sanzione sarà comunicata agli organi competenti e al cacciatore sanzionato

10.4 Il cacciatore di selezione ai Poligastri che non comunica l'abbattimento al CdG e agli organi di vigilanza tempestivamente, come stabilito da regolamento, sarà sanzionato la sospensione immediata dal prelievo venatorio anche in caso di riassegnazione capo e, successivamente con sospensione temporanea di n. 4 settimane di calendario. Con decorrenza dall'inizio della stagione venatoria successiva in base al capo di poligastro scelto.

10.4.1 Per il cinghiale sospensione di nr.4 settimane di calendario da scontare in qualsiasi momento dall'infrazione durante l'anno. IN CASO DI RECIDIVA IL C.d.G stabilirà in modo unilaterale tempi e modalità più restrittive a suo insindacabile giudizio , la/ le sanzione/i sarà comunicata agli organi competenti e al cacciatore sanzionato

10.5 Il cacciatore che effettua un prelievo errato e/o non conforme durante la stagione venatoria oltre alla decurtazione dei punti, come da tabella all'articolo 11, non potrà proseguire nella stagione venatoria in corso ed accedere ad eventuali riassegnazioni.

10.6 Il cacciatore recidivo da prelievo errato e/o non conforme (NON COMPRESI tra quelli espressi all'art.8) entro due anni dal prelievo, verrà sanzionato con nr.4 settimane da calendario a partire dall'inizio della stagione venatoria successiva. Il CdG comunicherà agli interessati le date di riferimento del provvedimento in base alla tipologia di capo scelto dal cacciatore. Le giornate non scontate durante la stagione corrente resteranno in stand by e verranno decurtate in quella successiva.

10.7 Solo caccia di selezione cinghiale:

Il cacciatore alla data del presente regolamento, causa il perdurare del piano regionale interventi urgenti (P.R.I.U.), visto il decreto regionale che permette la caccia di selezione tutto l'anno di calendario ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, non è tenuto alla riconsegna delle fascette fatto salvo il non rinnovare l'iscrizione al Comprensorio, in questo caso la non riconsegna prevede la richiesta di rimborso che sarà quantificato dal CdG.

10.8 rifiuto del capo assegnato POLIGASTRICO

Qualora il cacciatore a stagione venatoria avviata si rifiuta di effettuare il prelievo gli verrà applicata la sospensione immediata dall'attività di caccia di selezione e, gli verrà decurtato il punteggio come se avesse effettuato il prelievo più sanzione accessoria di sospensione di nr. quattro (4) settimane all'inizio della stagione successiva in base alla scelta del capo da prelevare. Il C.d.G si riserva di adottare misure unilaterali anche più drastiche in funzione della gravità inerente al comportamento tenuto dal cacciatore

10.9 Casa di caccia,

l'utilizzo della struttura è riservata in modo esclusivo per i capi di selvaggina prelevati nel comprensorio e regolarmente registrati con fascette numerate e riconducibili al cacciatore rilasciate dal comprensorio per i periodi riportati all'art. 8 paragrafo 8.14

QUALSIASI UTILIZZO INDEBITO DELLA STRUTTURA QUALI DEPOSITO, SOSTA,MACELLAZIONE , DI ANIMALI NON RICONDUCIBILI ALLA CACCIA IN SELEZIONE DEL COMPENSORIO SARA' SANZIONATO CON SOSPENSIONE IMMEDIATA DALLA CACCIA NEL COMPENSORIO PER MESI SEI ,PIU SANZIONI ACCESSORIE EVENTUALMENTE DECISE DAL C.d.G INCONTESTABILI AL CACCIATORE,SARANNO ADDEBITATE TUTTE LE SPESE DI GESTIONE DELLA STRUTTURA,DEI MATERIALI DI CONSUMO ECC. MAGGIORATI DEL 50%

Art 11

Punteggi di merito

Di seguito vengono indicati i punti che vengono assegnati ad ogni cacciatore per la partecipazione alle attività previste dal presente regolamento e i punti che vengono decurtati a seguito di prelievo o mancato prelievo entro i termini definiti. Il punteggio annuale calcolato alla fine della stagione venatoria viene mantenuto come punteggio iniziale per la stagione successiva.

ATTIVITA'/SPECIE SESSO E CLASSE DI ETA'	PUNTEGGIO	DECURTAZIONE PUNTI SECONDA RIASSEGNAZIONE
Anni di iscrizione consecutivi, compreso il corrente alla caccia di selezione CA	+1 (max 5 punti)	/
Partecipazione ai censimenti minimi nella misura minima di 4 uscite. Ad eccezione per i nuovi iscritti al cinghiale, questi non sono obbligati alle 4 uscite di censimento.	+ 5 punti	/
Ogni ulteriore censimento fatto	+1 punti	/
Ogni partecipazione ad attività gestionali, richieste dal comitato di gestione, adeguatamente pubblicizzate ed aperte a tutti	+2 punti	/
Abbattimento capo sanitario	+3 punti	/
Abbattimento di un capo fuori errore tollerato	-12 punti + punteggio capo prelevato errato	/
Mancata consegna entro il 28/02 delle fascette degli ungulati poligastrici	-10 punti	/
Abbattimento regolare di Cervo M2-M3-M4	-12	-6
Abbattimento regolare di Cervo M1	-8 punti	-4 punti
Abbattimento regolare di Cervo F1-F2	-8 punti	-4 punti
Abbattimento regolare di Cervo M0-F0	-5 punti	-3 punti
Abbattimento regolare di Capriolo M2	-10 punti	-5 punti
Abbattimento regolare di Capriolo M1	-5 punti	-3 punti
Abbattimento regolare di Capriolo F1-F2	-5 punti	-3 punti
Abbattimento regolare di Capriolo M0-F0	-3 punti	-2 punti
Abbattimento regolare di Camoscio M1-F1	-8 punti	-4 punti

Abbattimento regolare di Camoscio M2-F2	-10 punti	-5 punti
Abbattimento regolare di Camoscio F3-F4	-15 punti	-8 punti
Abbattimento regolare di Camoscio M3-M4	-17 punti	-9 punti

Art. 12

Norme transitorie e finali

Qualora venga rilevata la necessità di aggiornamento del presente regolamento, anche durante la stagione venatoria, il CdG potrà, sentita la commissione ungulati, provvedere alla modifica purché ne venga data la corretta pubblicizzazione.

Il presente regolamento sarà valido dalla stagione venatoria 2025/2026